

Spettabile AMIAS SERVIZI SRL

Il sottoscritto **Ing. Paolo Fornoni** nato a **Gazzaniga il 23/02/1983**

residente in **Ardesio** codice fiscale **FRN PLA 83B23 D952E**
in qualità di **professionista incaricato** della società _____

con sede in Via _____ P.I. / C.F. _____

iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, n. REA _____

con riferimento alle prestazioni affidate da Amias Servizi srl come da offerta del **04/02/2019 prot. n. 27**

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 27 DPR 445/2000

a) che **il sottoscritto** ed i suoi soci / amministratori sono/è in possesso dei requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all'art 80 DLgs 50 / 2016;

b) che **il sottoscritto** è in possesso di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'invito;

c) che **il sottoscritto** è in possesso della capacità economico / finanziaria e della capacità tecnica e professionale necessaria a fornire quanto in oggetto, dichiarando di svolgere sul mercato detti servizi;

d) di impegnarsi ad uniformare la propria attività e quella di _____ ai principi di cui al DPR 62 / 2013;

e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso che invece potrà essere accertato da AMIAS SERVIZI SRL nei modi di legge;

f) che la propria attività e quella della società sono relative a prestazioni multidisciplinari a favore di società ed enti pubblici, di non ricoprire cariche di amministratore in alcuno dei soggetti citati, che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse con riferimento all'assunzione dell'incarico di prestazioni di cui sopra.

Luogo e data

Castione della Presolana, 05/02/2019

Timbro e firma legale rappresentante

Ing. Paolo Fornoni



Allegati:

- copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità
- curriculum vitae

Art. 80 DLgs 50 / 2016 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostante al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza

di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Cognome **FORNONI**
 Nome **PAOLO**
 nato il **23.02.1983**
 (atto n. **91** P. **1** S. **A/1983**)
 a **GAZZANIGA (BG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ARDESIO (BG)**
 Via **VIA R. MANINETTI, 3**
 Stato civile **=====**
 Professione **INGEGNERE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare *Paolo Faroni*
ARDESIO li **12.04.2013**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 PAOLO FARRONI
 (Favani Marina Esterna)




CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FORNONI PAOLO**
Telefono **349 - 3915076**
Fax **0346 - 33281**
E-mail **paolo.fornoni@ingpec.eu**
Nazionalità Italiana
Data di nascita 23-02-1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 2008 al 2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro E' collaboratore dello studio Si. Eng Studio Associato – Via Matteotti, 7 – 24023 Clusone
- Tipo di azienda o settore Studio tecnico di ingegneria, progettazione architettonica per l'edilizia civile ed industriale, contabilità lavori, valutazione dei rischi, piani di sicurezza e coordinamento, corsi di formazione per lavoratori, RSPP e RLS, pratiche di prevenzione incendi, misurazioni fonometriche, zonizzazioni acustiche, studi di miglioramento acustico, progetti di impianti elettrici, idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, verifica e collaudo di impianti, progetto e collaudo di strutture, in cemento armato, metalliche e in legno, redazione di valutazioni precauzionali preventive sul rischio derivante dalla presenza di gas radioattivi (radon e toron), verifica dei progetti, misure in ambienti abitati e residenziali.
- Date (da – a) Dal marzo 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro E' libero professionista
- Tipo di azienda o settore Svolge attività tecnica di ingegneria quale progettazione architettonica per l'edilizia civile ed industriale, contabilità lavori, valutazione dei rischi, piani di sicurezza e coordinamento, pratiche di prevenzione incendi, redazione di relazioni ex. L10/91, attestati di prestazione energetica, progetti di impianti elettrici, idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, progetto di strutture in cemento armato, metalliche e in legno.
Collabora nell'organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (corsi di formazione, corsi per l'uso di attrezzature, etc.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Bergamo – Ingegneria Edile
- Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
- Date (da – a) Dal 2002 al 21-12-2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Bergamo – Ingegneria Edile
- Qualifica conseguita Corso di laurea in ingegneria edile con valutazione 110/110

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

Dal 1997 al 2002

Istituto di formazione superiore Andrea Fantoni di Clusone

Diploma di geometra con valutazione 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Livello: buono

Livello: elementare

Livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Programmi di grafica: Autocad (conoscenza ottima)

Revit Architecture (conoscenza buona)

Programmi Office: conoscenza ottima di Microsoft Word, Microsoft Powerpoint e Microsoft Excel.

Programmi ACCA: conoscenza ottima di Edilus C.A., Primus, Certus e Parcus

Programmi strutturali: SISMICAD

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

818245/141.2.1/B152W


Dott. Ing.
PAOLO FORNONI
VIA RINO MANINETTI 3
24020 ARDESIO BG

Roma, 05 febbraio 2019

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva - richiesta del 05/02/2019**

L'Ing. **Paolo Fornoni**, nato a GAZZANIGA BG il 23/02/1983, codice fiscale FRNPLA83B23D952E, matricola 818245 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 05/02/2019, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.